



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 del 21/02/2022

Oggetto :

RICORSO GIURISDIZIONALE AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PROPOSTO DALLA SIG.RA B.L. DI VERZUOLO, CONTRO IL COMUNE DI VERZUOLO. - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventuno**, del mese di **febbraio**, alle ore **17:00**, in una sala del palazzo comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Comunale**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
PANERO Giovanni Carlo	Sindaco	X	
PETTITI Giampiero	Vice Sindaco	X	
QUAGLIA Mattia Domenico	Assessore	X	
LOVERA Laura Annunziata	Assessore		X
OLIVERO Simona	Assessore		X
Totale		3	2

Ai sensi dell'art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **MAZZOTTA C. Donatella**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PANERO Giovanni Carlo** nella sua qualità di **Sindaco**, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

VISTA l'istanza effettuata dal geom. G.B. meglio identificato agli atti, a nome e per conto della sig.ra B.L., datata 25.05.2021, in vista della commercializzazione dell'immobile: *"ai fini di accertare la necessità o meno di versare OO.UU. per fabbricati siti in Verzuolo Via Mattona 200 angolo con via Chiamina, edificati con titoli autorizzativi rilasciati in data 06.05.1963"*...omissis;

VISTA la risposta del Responsabile dell'Area Tecnica in data 24.06.2021: *"in riscontro ...ai sensi dell'art.25 comma 11 della LR56/77 la prosecuzione dell'utilizzazione dell'abitazione dell'Imprenditore Agricolo da parte dello stesso. degli eredi o famigliari (in caso di cessazione dell'azienda agricola, per morte, invalidità o altre cause di forza maggiore) non costituisce mutamento d'uso. Viceversa il trasferimento dell'immobile (sempre nei casi di cui sopra) a soggetti terzi estranei dal nucleo familiare, i quali non abbiano i requisiti soggettivi e oggettivi per realizzare e abitare residenze rurali ex art 25 comma 3 LR56/77, costituisce mutamento d'uso con tutte le logiche conseguenze in termini di pagamento del contributo di costruzione ex art 16 DPR380/01 e art 25 comma 10 LR56/77"*;

VISTA l'istanza di Permesso di Costruire n. 5152 del 20.09.2021 prot.11930 della sig.ra B.L., con oggetto: Domanda di Permesso di Costruire per mutamento di destinazione d'uso rurale abitativo in civile in zona rurale di fabbricato rurale costruito con licenza n°1185/1963 e var. in via Mattona angolo via Chiamina;

VISTA la nota 24.11.2021 assunta al prot. dell'Ente n.15922 del 25.11.2021 con cui l'avv. C.D., in nome e per conto della sig.ra B.L., chiedeva il rilascio del richiesto permesso di costruire per il mutamento di destinazione d'uso del predetto fabbricato di via Mattona, con la quantificazione degli oneri, ove ritenuti dovuti;

VISTA la lettera del 30.11.2021 prot.16081 nella quale si subordina il rilascio del PDC al versamento dei contributi di costruzione di cui all'art.16 del DPR 380/2001 determinato nella seguente misura:

ONERI DI URBANIZZAZIONE abitazione: mc 1606,04 x €/mc 11,01=€17.682,58

ONERI DI URBANIZZAZIONE parti pertinenziali: mq 285,67 x €/mq 9,55=€2.728,14.

VISTO il pagamento effettuato in data 09.12.2021;

VISTO il rilascio del PDC n°1045 del 22.12.2021 per mutamento di destinazione d'uso rurale abitativo in civile in zona rurale di fabbricato rurale costruito con licenza n°1185/1963 e var. in via Mattona angolo via Chiamina in uso residenziale con pertinenze;

VISTO il ricorso al T.A.R. pervenuto al protocollo n.1452 il 28.01.2022 da parte della sig.ra B.L., meglio identificata agli atti, la quale dopo aver ritirato il Permesso di Costruire n°1045 del 22.12.2022 (pratica edilizia n°5152) previo pagamento del contributo di costruzione previsto per il caso in specie dal DPR380/01, in sintesi ne chiede la restituzione;

ATTESO CHE, esaminati gli atti, si ritiene che il Comune abbia motivo sufficientemente valido per opporsi alle domande di parte ricorrente costituendosi in giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, per resistere al ricorso e per sostenere la legittimità del proprio operato;

CONSIDERATO che si è attivata a titolo cautelare a far valere sulla polizza di Tutela Legale, inviando la segnalazione di sinistro alla Compagnia Assicurativa, il cui numero di riferimento Aon assegnato alla pratica è il 2022/0008726;

CHE occorre procedere urgentemente in merito;

PRESO ATTO del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;

VISTO:

- il P.R.G.C. vigente;
- la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. ;
- la Legge 11.02.1994 n. 109 e s.m. e i.;
- il Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;
- il D.P.R. n.380 del 06.06.2001 e s.m. e i.;
- lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime, favorevole, palesemente espressa

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Viste le premesse, di resistere nel giudizio contro il ricorso al T.A.R. indicato in premessa;
- 3) Di dare mandato al Sindaco di rilasciare la necessaria procura "ad litem";
- 4) Di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia di provvedere in merito alla nomina di un legale di fiducia le cui spese sono coperte dalla polizza citata in premessa, dando atto che cautelativamente il riferimento contabile verrà successivamente stabilito nella determina di affidamento.

INDI CONSIDERATA L'URGENZA

Con separata votazione unanime, favorevole, palesemente espressa la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
PANERO Giovanni Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
MAZZOTTA C. Donatella

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa